

# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## **Patto per la gestione del servizio di assistenza igienico-personale in favore di portatori di handicap grave frequentanti le Scuole secondarie di II grado e l'Università. Anno scolastico/accademico \_\_\_\_\_**

Nell'anno ..... il giorno .....del mese di..... nei locali di Via Nuovaluce, 67/A Tremestieri Etneo (CT)

La Città Metropolitana di Catania, C.F.00397470873, legalmente rappresentata dal ..... Dirigente del Servizio Politiche Sociali e del Lavoro, d'ora in poi denominata Città Metropolitana

E

la \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ legalmente rappresentata  
dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ domiciliato per la \_\_\_\_\_ presso la  
sede \_\_\_\_\_ (nel prosieguo indicato come "soggetto accreditato")

### PREMESSO CHE

il Soggetto Accreditato, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, è stato iscritto in data \_\_\_\_\_, con l'iscrizione al n \_\_\_\_\_ nel Registro della Città Metropolitana di Catania dei soggetti accreditati che svolgono il servizio di assistenza igienico personale in favore di portatori di handicap grave frequentanti le scuole secondarie di II grado e l'Università;

### CONCORDANO QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1**

##### **Oggetto e finalità**

Il presente patto ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza igienico personale in favore dei portatori di handicap grave frequentanti gli Istituti di Istruzione superiore di secondo grado e le Università, con la formula dell'accREDITAMENTO, prevista dalla Legge 328/2000.

Tale formula, intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta del soggetto gestore da parte dell'utente, ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze degli alunni portatori di handicap, delle loro famiglie e delle scuole.

#### **ART. 2**

##### **Impegni**

Il Soggetto Accreditato:

- attua il servizio;
- si impegna a prendere in carico gli utenti che ne facciano richiesta e che siano preventivamente autorizzati dalla Città Metropolitana, dandone tempestiva informazione e contestuale comunicazione di avvio del servizio alla Città Metropolitana di Catania. Non verranno riconosciute prestazioni che non siano state precedute dalla comunicazione di presa in carico ed avvio del servizio;

- si impegna a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo - gestionali per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali per le quali è accreditato;
- si impegna a garantire la formazione degli operatori utilizzati, inviando alla Città Metropolitana di Catania un programma preventivo iniziale ed apposita relazione scritta dei corsi di aggiornamento realizzati durante l'anno scolastico;
- si impegna ad inviare il calendario delle attività e a comunicare ogni variazione dello stesso;
- si impegna a collaborare con le strutture scolastiche pubbliche, con i servizi sanitari e socio-assistenziali in modo da realizzare le necessarie sinergie per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- assume la responsabilità delle qualità, della quantità e della corretta esecuzione delle prestazioni ed in genere di tutte le attività inerenti il servizio di cui al presente patto, poste in essere dai propri operatori;
- accetta che l'assistito, in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scelga un'altro soggetto accreditato qualora subentrino motivi di insoddisfazione per i servizi ricevuti. Tale cambiamento è attuabile solo a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui il titolare delle prestazioni abbia revocato per iscritto il proprio consenso all'assistenza;
- applica al trattamento dei dati personali le misure previste dall'art. 13 D. Lgs. 30/06/03 n. 196;
- dichiara di disporre di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando la Città Metropolitana da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivati dall'espletamento del servizio;
- si impegna ad inviare alla Città Metropolitana l'elenco nominativo del personale impiegato con la specificazione del titolo di studio e di altri titoli e servizi prestati (qualifica professionale minima richiesta: operatore OSA);
- si impegna a impiegare personale privo di qualunque forma di parentela o affinità con gli studenti assistiti;
- si impegna a fornire, ove richiesto sulla scorta di specifica certificazione medica, l'idonea attrezzatura necessaria all'esecuzione delle prestazioni oggetto del predetto contratto ( presidio professionale, lettini .....), ad eccezione di quelli considerati a carico del S.S.N.

La Città Metropolitana:

- può effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento e per la verifica sulla appropriatezza e sulla qualità del servizio prestato, anche mediante visite di controllo effettuate da proprio personale, munito di apposito tesserino di riconoscimento, presso le sedi degli Istituti presso i quali vengono eseguite le prestazioni. Delle predette visite ispettive potrà essere redatto apposito verbale.
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 241/90 e dal successivo art. 10.

### **ART. 3**

#### **Mansioni dell'assistente**

- l'assistente igienico personale collabora con i docenti per l'effettiva integrazione degli studenti con disabilità grave, sia in classe sia nell'ambito del contesto scolastico;
- durante l'anno scolastico l'assistente può accompagnare, in compresenza con l'insegnante, l'assistito o gli assistiti anche nelle gite di istruzione, che siano programmate e gestite dalla scuola, nell'ambito del monte ore assegnato, salvo diversa autorizzazione da parte della Città Metropolitana;
- collabora in classe durante le attività che necessitano di un supporto pratico funzionale, al fine di raggiungere gli obiettivi della programmazione didattica sotto la direzione dei docenti;
- è tenuto ad assistere gli alunni anche durante la mensa e, se necessario, a somministrare loro il pasto, educandoli per quanto possibile alla conquista dell'autonomia;
- accompagna ed assiste gli alunni portatori di handicap nell'utilizzo dei servizi igienici;
- l'assistente è tenuto a predisporre e riordinare il materiale ed i sussidi necessari all'attività dell'assistito;
- è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento e di specializzazione appositamente organizzati dal proprio datore di lavoro;

## **ART. 4**

### **Personale**

Il personale messo a disposizione per il servizio di assistenza igienico personale deve essere dotato della necessaria professionalità, esperienza, dei requisiti formativi in ambito assistenziale previsti dalle normative vigenti, assicurando la stabilità degli operatori già impiegati nei medesimi servizi.

In caso di assenza dell'operatore il soggetto accreditato dovrà provvedere alla sua sostituzione dandone immediata comunicazione alla Città Metropolitana e alla scuola di riferimento. La Città Metropolitana non è tenuta al pagamento delle sostituzioni.

E' assolutamente vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 10.

## **ART. 5**

### **Servizio di assistenza alla persona**

Il servizio sarà svolto secondo il calendario scolastico ed in base alle esigenze delle singole scuole.

L'orario di servizio, nell'ambito del monte ore assegnato dalla Città Metropolitana, sarà elaborato in accordo con le autorità scolastiche secondo le esigenze ritenute prioritarie e secondo quanto stabilito dal presente disciplinare, e potrà essere sia mattutino che pomeridiano, ma comunque in corrispondenza di attività didattiche.

L'operatore è assegnato alla scuola nella misura, di norma, di un operatore ogni 4/5 studenti, così come previsto dalla circolare n 3/2005 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali, che prevede che gli stessi siano assegnati dall'Ente Locale, nel rispetto, di norma, del parametro di 1 operatore per ogni 4/5 soggetti.

Il monte ore di assistenza che ogni operatore dovrà garantire è fissato nella misura massima di trenta ore settimanali. Nell'arco dell'orario di servizio l'operatore dovrà assistere tutti gli studenti disabili presenti nella scuola.

E' fatta eccezione nei casi di operatori assegnati con rapporto di 1/1 a fronte di specifica prescrizione medica rilasciata dalla ASP competente territorialmente. In tale caso l'operatore assisterà esclusivamente lo studente cui è assegnato e solo nei giorni ed ore di effettiva frequenza delle attività didattiche.

Per le gite scolastiche, che devono essere preventivamente autorizzate dalla Città Metropolitana, possono essere concesse massimo 24 ore annue per ogni studente. I costi relativi a viaggio, vitto e alloggio dell'assistente sono a carico delle scuole che organizzano la gita, negli stessi termini in cui lo sono quelli degli insegnanti accompagnatori.

Ulteriori ore possono essere autorizzate dalla Città Metropolitana, previa richiesta della scuola, con provvedimento del Dirigente del Servizio.

Relativamente agli studenti universitari il monte ore di assistenza a disposizione è di massimo 20 ore settimanali.

Tale assistenza viene erogata esclusivamente per la frequenza delle lezioni universitarie. Eventuali richieste di utilizzare il monte ore previsto anche per altre finalità potranno essere autorizzate dal Dirigente del Servizio previa richiesta motivata dell'interessato.

## **ART. 6**

### **Modalità di scelta del soggetto accreditato**

L'ammissione al servizio è disposta dalla Città Metropolitana su richiesta della famiglia o del portatore di handicap, se maggiorenne, inoltrata per il tramite dell'Istituto scolastico frequentato.

L'utente ammesso ha il diritto di scegliere il soggetto accreditato da cui farsi assistere compatibilmente col rapporto di un operatore ogni quattro/cinque assistiti, così come previsto dalla circolare Assessoriale n° 3/2005.

Nel caso in cui un operatore dovrà assistere più portatori di handicap la scelta della cooperativa sarà effettuata collegialmente dai familiari degli utenti su convocazione ed a cura delle scuole interessate con la vigilanza della Città Metropolitana e non potrà in ogni caso comportare un incremento del numero degli operatori assegnati, tale da eccedere il rapporto di operatore ogni quattro/cinque assistiti.

## **ART. 7**

### **Corrispettivi.**

L'importo orario per ogni singola ora di effettivo servizio prestato in favore dell'utente sarà determinato avendo come riferimento le tabelle del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro in vigore alla data di stipula del presente patto. Eventuali aggiornamenti delle predette tabelle verranno applicate dal mese successivo a quello di entrata in vigore. All'importo orario verrà applicato un incremento del 2,5% a titolo di rimborso spese di gestione. L'IVA sarà applicata nella misura di legge.

Il pagamento del servizio verrà effettuato mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte del soggetto accreditato di fattura, dalla stessa dovrà evincersi distintamente il numero delle ore di servizio prestato in ogni singolo Istituto e o plesso ed il numero complessivo delle stesse. La presentazione della fattura dovrà essere preceduta dall'invio in originale dei fogli di presenza firmati dagli operatori e vidimati dal capo dell'Istituto interessato o da soggetto munito di formale delega, dalla dichiarazione uniemens, dalla copia dell'ultima busta paga firmata dall'operatore interessato riferita all'ultima mensilità fatturata e pagata da parte della Città Metropolitana di Catania. La predetta documentazione dovrà essere comunque inviata entro i primi sette giorni successivi alla conclusione di ogni mese di attività. La Città Metropolitana di Catania provvederà a predisporre e trasmettere, prima dell'avvio del servizio, la modulistica che dovrà essere utilizzata dal soggetto accreditato ai fini della rendicontazione.

Tutta la documentazione dovrà essere priva di cancellature ed abrasioni e controfirmata dal rappresentante legale del Soggetto Accreditato, che la certifica e rende propria assumendosi la responsabilità, in proprio e nella qualità, della veridicità di quanto in essa riportato.

## **Art.8**

### **Tutela e sicurezza dei lavoratori**

Il Soggetto Accreditato è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii) nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio.

Si obbliga inoltre ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti ed in particolare si impegna a rispettarne i minimi contrattuali, anche nel caso in cui abbia delle disposizioni regolamentari interne che disattendano tale principio.

In caso di accertato mancato rispetto dei predetti obblighi il Soggetto Accreditato sarà escluso dal servizio con la cancellazione dal Registro degli Enti Accreditati della Città Metropolitana di Catania con le modalità previste dal successivo art. 10.

## **ART. 9**

### **Responsabilità e copertura assicurativa**

Il Soggetto Accreditato assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità.

Il Soggetto Accreditato risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento. Esso è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche assistenziali e previdenziali.

Il Soggetto Accreditato deve provvedere alla copertura assicurativa relativa al servizio stipulando polizze di responsabilità civile, con congruo massimale, in favore degli utenti del servizio e di ogni altro terzo.

La polizza andrà inviata in copia alla Città Metropolitana prima dell'attivazione del servizio.

## **ART. 10**

### **Controversie**

La Città Metropolitana, qualora riscontri inosservanze a quanto previsto dal presente disciplinare, provvederà a contestarle per iscritto al Soggetto Accreditato. Lo stesso potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Alla terza inosservanza, o per una singola di particolare gravità, per la quale vi sia stata contestazione e non siano ritenute valide le controdeduzioni fornite, la Città Metropolitana procederà alla immediata risoluzione del presente contratto e alla cancellazione del Soggetto Accreditato dal Registro degli Enti Accreditati della Città Metropolitana di Catania.

Per ciascuna giornata di disservizio non adeguatamente giustificato, inoltre, la Città Metropolitana applicherà una penale di € 80,00.

Per tutte le controversie insorgenti nell'applicazione del presente contratto il foro territorialmente competente è quello di Catania.

Sono comunque considerate gravi, anche se commesse una sola volta, le seguenti violazioni:

1. violazione degli obblighi previsti all'art. 8 del presente "Patto";
2. utilizzo di personale privo dei requisiti professionali richiesti;
3. reiterazione di fogli firma contenti abrasioni e/o cancellature ed anche sbianchettate.

E' inoltre considerato motivo di esclusione l'insorgere di una delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e l'intervenuta carenza delle adeguate capacità tecnico finanziarie.

#### **ART. 11**

##### **“Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari”**

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della l. 3 agosto 2010 n.136 e s.m..
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.
3. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione e copia documentale in caso di cambio dell'assetto societario o dei soggetti che ricoprono cariche sociali.

#### **ART. 12**

##### **Durata del disciplinare**

Il presente atto ha efficacia per tutta la durata dell'Anno Scolastico ed Accademico 2019/2020.

Tale durata non costituisce impegno finanziario per la Città Metropolitana.

#### **ART. 13**

##### **Spese**

Tutte le spese inerenti il presente disciplinare, incluse le spese di registrazione, sono a carico della Società Cooperativa firmataria.

#### **ART. 14**

##### **Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante del Soggetto Accreditato.

Il Dirigente